

14995/03 (Presse 334)

(OR. en)

2548^a Sessione del Consiglio

- GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI -

Bruxelles, 27 e 28 novembre 2003

Presidenti: **Signor Roberto CASTELLI**
Ministro della giustizia

Signor Giuseppe PISANU
Ministro dell'interno

della Repubblica italiana

Internet: <http://ue.eu.int/>
E-mail: press.office@consilium.eu.int

Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285.9548 – 32-2-285.6319

14995/03 (Presse 334)

SOMMARIO¹

PARTECIPANTI	4
PUNTI DISCUSSI	
DECISIONE QUADRO RELATIVA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI	6
ACCORDO CON NORVEGIA E ISLANDA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.....	8
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI.....	9
PREPARAZIONE DELLA RIUNIONE CON I BALCANI OCCIDENTALI, LA BULGARIA, LA ROMANIA E LA TURCHIA.....	11
AGENZIA PER LE FRONTIERE ESTERNE.....	12
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ATTRAVERSO LE FRONTIERE MARITTIME DELL'UE.....	15
MODIFICA DEL MODELLO PER I VISTI E PER I PERMESSI DI SOGGIORNO.....	16
DIRETTIVA SULLE "PROCEDURE D'ASILO"	18
DIRETTIVA SULL'"ATTRIBUZIONE"	19
INGRESSO NELL'UE DELLE PERSONE BISOGNOSE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	20
CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO AI FINI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	21
INCONTRO DELLA TASK FORCE DEI CAPI DELLE POLIZIE.....	22
RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	23
VARIE.....	25
– Mandato d'arresto europeo	25
– Dialogo interconfessionale.....	25
A MARGINE DEL CONSIGLIO	26
– COMITATO MISTO	26
– Agenzia per le frontiere esterne	26
– Modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno	26

¹

- Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
- I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio <http://ue.eu.int>.
- Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa.

- Programma di misure per la lotta all'immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime.....26
- RIUNIONE DEI MINISTRI GAI DELL'UE CON I BALCANI OCCIDENTALI - conclusioni comuni27

PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

- Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale..... I
- Droga - *risoluzioni del Consiglio* I
- Nuove droghe sintetiche..... I
- Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare I
- Lotta contro la criminalità organizzata..... II
- Allargamento - attuazione delle disposizioni dell'Ue da parte degli Stati aderenti II

SCHENGEN

- Bilanci SISNET..... II
- "Help Desk Server " / rete Sirene fase II..... III
- Valutazione di Schengen..... III

EUROPOL

- Accordo Europol/Colombia III
- Convenzione Europol* III
- Cooperazione bilaterale e frontiere terrestri comuni - *Conclusioni del Consiglio* III

RELAZIONI ESTERNE

- Balcani occidentali IV
- Aiuto alimentare - Revisione della convenzione del 1999 IV

PESD

- Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima") IV

POLITICA DI SVILUPPO

- Centro per lo sviluppo delle imprese - regolamento finanziario e statuto..... IV

NORME DI SICUREZZA

- Programma di ispezione dell'UE per il 2004..... V
- Paesi terzi - procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate V

PESCA

- Accordo di pesca tra la CE e la Costa d'Avorio V

PARTECIPANTI

I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:

Per il Belgio:

Sig. Patrick DEWAELE

Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno

Per la Danimarca:

Sig.ra Lene ESPERSEN

Sig. Bertel HAARDER

Ministro della giustizia

Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione

Per la Germania:

Sig. Otto SCHILY

Ministro federale dell'interno

Per la Grecia:

Sig. Pantelis TSERTIKIDIS

Sottosegretario di Stato per l'ordine pubblico

Per la Spagna:

Sig. Rafael CATALÁ POLO

Sig. Gonzalo ROBLES OROZCO

Segretario di Stato per la giustizia

Segretario di Stato, Delegato del Governo per gli stranieri e l'immigrazione

Per la Francia:

Sig. Pierre SELLAL

Ambasciatore, Rappresentante permanente

Per l'Irlanda:

Sig. Michael McDOWELL

Ministro della giustizia, della parità e delle riforme legislative

Per l'Italia:

Sig. Giuseppe PISANU

Sig. Roberto CASTELLI

Ministro dell'interno

Ministro della giustizia

Per il Lussemburgo:

Sig. Luc FRIEDEN

Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio

Per i Paesi Bassi:

Sig. Jan Piet Hein DONNER

Sig.ra Rita VERDONK

Ministro della giustizia

Ministro dell'immigrazione e dell'integrazione

Per l'Austria:

Sig. Ernst STRASSER

Ministro federale dell'interno

Per il Portogallo:

Sig. Luís PAIS DE SOUSA

Sig. João MOTA DE CAMPOS

Sottosegretario di Stato presso il Ministro dell'interno

Sottosegretario di Stato presso il Ministro della giustizia

Per la Finlandia:

Sig. Johannes KOSKINEN

Sig. Kari RAJAMÄKI

Ministro della giustizia

Ministro dell'interno

Per la Svezia:

Sig. Thomas BODSTRÖM

Ministro della giustizia

Per il Regno Unito:

Sig. FILKIN

Sig.ra SCOTLAND of ASTHAL

Segretario di Stato ("Parliamentary Secretary") presso il Ministro degli affari costituzionali

Ministro aggiunto per il sistema giudiziario penale e la riforma legislativa

* * *

Per la Commissione:

Sig. António VITORINO

Membro

I Governi degli Stati aderenti erano così rappresentati:**Per la Repubblica ceca:**

Sig. Stanislav GROSS

Primo Vice Primo Ministro e Ministro dell'interno

Per l'Estonia:

Sig. Margus LEIVO

Ministro dell'interno

Per Cipro:

Sig. Andreas CHRISTOU

Ministro dell'interno

Per la Lettonia:

Sig. Andris KESTERIS

Ambasciatore, Rappresentante Permanente

Per la Lituania:

Sig. Virgilijus BULOVAS

Ministro dell'interno

Per l'Ungheria:

Sig. Tibor PÁL

Sottosegretario di Stato, Ministro della giustizia

Per Malta:

Sig. Tonio BORG

Ministro della giustizia e dell'interno

Per la Polonia:

Sig. Sylwester KROLAK

Viceministro della giustizia

Per la Repubblica slovacca:

Sig. Vladfimir PALKO

Ministro dell'interno

Per la Slovenia:

Sig. Ivan BIZJAK

Ministro della giustizia

Sig. Rado BOHINC

Ministro dell'interno

PUNTI DISCUSSI

DECISIONE QUADRO RELATIVA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Il Consiglio, prendendo atto che alcune delegazioni formulavano riserve d'esame parlamentare, ha raggiunto un accordo sulla decisione quadro riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Ora si terrà la consultazione del Parlamento europeo.

Il testo approvato contiene una nuova definizione di sanzioni e le relazioni che la Commissione dovrà presentare sull'attuazione della decisione quadro. Per quanto riguarda le sanzioni, ciascuno Stato membro provvederà affinché le violazioni definite nella decisione quadro siano soggette a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

Conformemente al testo approvato sono punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

- la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;
- la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;
- la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui sopra;
- la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

Queste condotte saranno escluse dal campo di applicazione di tale decisione quadro se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

In virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti. L'esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri devono trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale.

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per stabilire l'entità della pena, si deve tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti oggetto di traffico e l'eventuale commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere sanzioni attenuate per l'ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili.

Va rilevato che la necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione adottato durante il Consiglio "Giustizia e Affari interni" di Vienna, del 3 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ¹, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi il 15 e 16 ottobre 1999, in particolare al punto 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno 2000.

¹ GU C 19, 23.1.1999, pag. 1.

**ACCORDO CON NORVEGIA E ISLANDA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE**

Il Consiglio è pervenuto ad un'impostazione generale in merito all'accordo con la Norvegia e l'Islanda sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Il Consiglio ha inoltre convenuto di autorizzare la Presidenza a designare la persona per firmare l'accordo. L'autorizzazione formale per firmare sarà adottata senza dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio (probabilmente l'8 dicembre 2003).

Il testo del progetto di accordo sarà ora riveduto dal Gruppo dei Giuristi/Linguisti del Consiglio.

L'accordo integrerà pienamente Norvegia e Islanda nella convenzione UE del 29 maggio 2000 e relativo protocollo.

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO PER I CREDITI NON CONTESTATI

Il Consiglio, pur non avendo ancora raggiunto un accordo politico, è pervenuto a un orientamento generale in merito ad una soluzione di compromesso proposta dalla Presidenza e ha convenuto che chiederà nei prossimi giorni di ultimare alcuni dettagli come quelli relativi ai considerando o agli allegati.

Il Consiglio ha constatato che le delegazioni dei Paesi Bassi, del Regno Unito e svedese hanno formulato riserve d'esame parlamentare.

Il Consiglio adotterà la sua posizione comune sul regolamento ai sensi dell'articolo 251, se necessario mediante procedura scritta, entro la fine del dicembre 2003, ai fini della trasmissione al Parlamento europeo durante il mese di dicembre.

Contemplerà sia le decisioni relative ai crediti non contestati che quelle rese su ricorsi contro decisioni certificate come titolo esecutivo europeo.

La Finlandia ha formulato la seguente dichiarazione da porre a processo verbale del Consiglio:

"La Finlandia ritiene che il principio del mutuo riconoscimento vieti agli Stati membri di frapporre alla libera circolazione delle sentenze ostacoli suscettibili di rendere più difficoltoso l'accesso alla giustizia. In base a tale considerazione, l'articolo del regolamento che disciplina il procedimento di esecuzione dovrebbe contenere una disposizione volta ad assicurare che il creditore non è tenuto a fornire un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione, né ad avere un rappresentante, come recitava l'articolo 21, paragrafo 4 del testo originario della Commissione.

Dato tuttavia che questa proposta non ha ricevuto un sostegno sufficiente da parte degli altri Stati membri, la Finlandia non intende ora opporsi alla soppressione della disposizione summenzionata dalla proposta di regolamento, pur rammaricandosene, poiché ciò accrescerà significativamente le spese connesse all'esecuzione transfrontaliera. L'abolizione della procedura di exequatur significherebbe che ai fini dell'esecuzione da parte di uno Stato membro non è più richiesto un recapito postale o un rappresentante. A parere della Finlandia su questa questione occorrerà ritornare quanto prima, non appena si riesaminerà ulteriormente il principio del mutuo riconoscimento."

L'obiettivo di tale regolamento è quello di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

L'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria deve essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l'esecuzione nello Stato membro richiesto. La decisione certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d'origine deve essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro richiesto.

La procedura proposta presenta notevoli vantaggi rispetto alla procedura d'*exequatur* prevista dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹, in quanto rende superflui il rinvio al sistema giudiziario del secondo Stato membro con i ritardi e i costi che ne conseguono.

Il testo contiene norme minime concernenti la notificazione degli atti che coprono i metodi di notificazione ammissibili, che consentono la preparazione di una difesa e l'informazione corretta del debitore. Solo il rispetto di tali norme minime giustifica la soppressione di un controllo del rispetto dei diritti della difesa nello Stato membro in cui la decisione deve essere eseguita.

L'adozione di tale regolamento costituirà un passo importante nella realizzazione delle conclusioni di Tampere del 1999 verso la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

¹ G U L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

PREPARAZIONE DELLA RIUNIONE CON I BALCANI OCCIDENTALI, LA BULGARIA, LA ROMANIA E LA TURCHIA

Durante la colazione, i Ministri hanno preparato la riunione con i loro partner dei Balcani occidentali, della Bulgaria, della Romania e della Turchia, che si terrà il 28 novembre 2003.

L'SG/AR Javier Solana ha partecipato alla sessione durante le discussioni su tale questione e ha parlato davanti ai Ministri della situazione nei Balcani, in particolare della lotta contro la criminalità organizzata nella regione, delle strutture di gestione delle crisi civili, ossia delle missioni di polizia dell'UE e, infine, della strategia dell'UE in materia di sicurezza che deve essere adottata dai Capi di Stato e di Governo in occasione del vertice di Bruxelles che si terrà in dicembre.

AGENZIA PER LE FRONTIERE ESTERNE

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

"Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha accolto con favore il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e ha chiesto l'istituzione, al più presto, nell'ambito del Consiglio, dell'organo comune di esperti delle frontiere esterne, composto dei Capi dei servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri e incaricato di coordinare le misure previste dal piano.

Il Consiglio europeo di Salonicco, nella riunione del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminare a tempo debito, sulla base dell'esperienza tratta dalle attività dell'organo comune, la necessità di creare nuovi meccanismi istituzionali, compresa l'eventuale creazione di una struttura operativa della Comunità, al fine di rafforzare la cooperazione operativa per la gestione delle frontiere esterne.

Nella riunione del 16 e 17 ottobre 2003, il Consiglio europeo di Bruxelles ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta per la creazione di un organismo di gestione delle frontiere per migliorare la cooperazione concreta in tema di coordinamento della gestione delle frontiere esterne in tempo utile affinché il Consiglio raggiunga un accordo politico sui principali elementi entro la fine dell'anno.

Il Consiglio si compiace ora della proposta presentata dalla Commissione l'11 novembre 2003 ed esprime il suo accordo sui seguenti elementi:

L'Agenzia e i suoi compiti

1. Pur considerando che la responsabilità della gestione delle frontiere esterne ricade sugli Stati membri, il Consiglio ritiene che la creazione di un'Agenzia sia il modo più appropriato per organizzare e sviluppare l'indispensabile coordinamento della cooperazione operativa alle frontiere esterne.
2. Per promuovere la solidarietà fra gli Stati membri, il Consiglio conviene che l'Agenzia, partendo dai risultati ottenuti dall'organo comune di esperti delle frontiere esterne e dai Centri ad hoc di cooperazione nella gestione integrata delle frontiere esterne:
 - coordini la cooperazione operativa fra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne;
 - assista gli Stati membri nella formazione delle guardie nazionali di frontiera, compresa l'elaborazione di standard formativi comuni;

- effettui analisi dei rischi;
- segua l'evoluzione della ricerca nei settori che presentano interesse per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne;
- assista gli Stati membri in circostanze che richiedano maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
- fornisca agli Stati membri il sostegno tecnico necessario nell'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio.

Eventuali estensioni dei compiti dell'Agenzia dovrebbero essere decise, a tempo debito, conformemente alla procedura prevista dall'appropriata base giuridica dei trattati.

3. Per le questioni che rientrano fra le sue attività e nella misura richiesta per l'adempimento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe facilitare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni.

Elementi istituzionali

4. Lo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne continua ad essere di competenza delle istituzioni dell'UE, in particolare del Consiglio. Più generalmente, dovrebbe essere garantito uno stretto coordinamento fra l'Agenzia e dette istituzioni dell'UE.
5. Per affrontare gli aspetti specifici del controllo e della sorveglianza dei vari tipi di frontiere (terrestri, marittime e aeree) l'Agenzia, in base alle esperienze dei Centri ad hoc, dovrebbe essere autorizzata a istituire nei rispettivi Stati membri sezioni specializzate e decentrate che costituiranno parte integrante dell'Agenzia stessa. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.
6. L'istituzione dell'Agenzia è una misura che si fonda sull'acquis di Schengen e mira a facilitare l'applicazione delle misure già esistenti o che verranno adottate in materia di gestione delle frontiere esterne.

Di conseguenza, il Consiglio conviene che:

- l'Islanda e la Norvegia partecipino all'Agenzia. Tutte le disposizioni necessarie riguardanti la loro partecipazione dovrebbero essere elaborate in base alle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione del maggio 1999;
- la posizione dell'Irlanda e del Regno Unito dovrà essere determinata nel contesto dei negoziati del regolamento e in conformità con le pertinenti disposizioni dei trattati

Il Consiglio ritiene che la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, decida entro un periodo di sei mesi dall'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

7. Fatto salvo il punto precedente, il Consiglio ritiene che ogni Stato membro debba avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che dovrebbe essere costituito dai responsabili operativi delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge responsabili della gestione delle frontiere. Per funzionare efficacemente, il consiglio di amministrazione dovrebbe deliberare ad una maggioranza da definire. Tuttavia, la partecipazione degli Stati membri ad attività operative comuni, quali operazioni congiunte e progetti pilota, avverrà su base volontaria.
8. Quanto agli altri elementi della struttura dell'Agenzia, il Consiglio conviene che, laddove possibile e appropriato, le disposizioni relative all'Agenzia debbano tener conto dei precedenti stabiliti da altre agenzie comunitarie.

Bilancio

9. Il Consiglio prende atto del bilancio previsto dalla Commissione per l'Agenzia e ritiene che sia necessario un esame più approfondito, in particolare per quanto riguarda le risorse umane richieste per permettere all'Agenzia di essere pienamente operativa, efficiente ed efficace.

Calendario

10. L'Agenzia dovrebbe essere in grado di iniziare le sue attività a decorrere dal 1° gennaio 2005."

Il Consiglio ha preso atto di una dichiarazione della delegazione spagnola relativa alla non applicabilità del regolamento a Gibilterra.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ATTRAVERSO LE FRONTIERE MARITTIME DELL'UE

Il Consiglio ha adottato il programma di misure per combattere l'immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime degli Stati membri dell'Unione europea.

Il presente programma è diretto a migliorare l'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina alle frontiere marittime degli Stati membri dell'Unione europea. Il rafforzamento delle relazioni internazionali con i paesi terzi, di origine o di transito dei flussi migratori illeciti, costituisce lo strumento principale per la riuscita delle misure previste. Il programma fa propria la nozione di frontiera marittima virtuale, con l'obiettivo di rafforzare le frontiere legali degli Stati membri attraverso lo svolgimento di operazioni congiunte e l'adozione di misure particolari nei luoghi da cui originano o transitano i flussi migratori illeciti.

Attraverso le misure suggerite si intende pervenire, in tempi rapidi, ad una gestione coordinata ed efficace delle frontiere marittime. Nel programma sono indicate alcune proposte per incrementare i controlli cosiddetti "da porto a porto", tra gli Stati membri e nei collegamenti con Stati terzi. Sono suggerite soluzioni per lo svolgimento di operazioni nelle acque territoriali e in alto mare. Oltre alle iniziative di pattugliamento, acquisizione e analisi delle informazioni raccolte, è disciplinata anche la gestione degli immigrati individuati a bordo delle imbarcazioni intercettate o di cui è interdetta la partenza. È incentivata la conclusione di accordi con i paesi di origine e di transito dei clandestini. Si prevede una gestione unitaria dell'attività dei centri di coordinamento in mare. Particolare attenzione è, infine, dedicata all'individuazione delle fonti di finanziamento comunitario.

Occorre rilevare che nel settembre del 2003, la Commissione ha presentato il rapporto finale dello studio di fattibilità sul controllo delle frontiere marittime dell'Unione europea. Lo studio individua cinque aspetti prioritari: l'identificazione delle rotte di immigrazione clandestina; la cooperazione con gli Stati terzi di origine e di transito; la realizzazione di strutture operative efficaci per il coordinamento tra gli Stati membri; l'individuazione delle migliori tecnologie utilizzabili; la legittimità dei controlli alle frontiere marittime.

Sulla scorta dello studio di fattibilità, il Consiglio europeo del 16 e 17 ottobre 2003 ha, infine, rilevato l'importanza di intraprendere azioni concrete quanto prima possibile e ha invitato il Consiglio GAI a realizzare un programma di lavoro sulla gestione delle frontiere marittime dell'Unione entro la fine del 2003.

MODIFICA DEL MODELLO PER I VISTI E PER I PERMESSI DI SOGGIORNO

Il Consiglio, in attesa del parere del Parlamento europeo, ha raggiunto un approccio generale sui due progetti di proposte che istituiscono un modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Il Consiglio ha inoltre adottato le seguenti conclusioni:

"Il Consiglio,

- basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19/20 giugno 2003 e come richiesto dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16/17 ottobre 2003,
- essendo pervenuto a un orientamento generale sulle proposte della Commissione che istituiscono un modello uniforme per i visti e un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi,
- conferma che le specifiche relative alla registrazione iniziale degli identificatori biometrici nel Sistema d'informazione visti (VIS) sono conformi alle specifiche previste per i dati biometrici nel regolamento relativo a un modello uniforme per i visti e perciò in linea con le stesse,
- considera, di concerto con la Commissione, che l'attuazione della proposta relativa al modello uniforme per i visti richieda un ulteriore strumento giuridico, che istituisca l'obbligo della registrazione delle impronte digitali sul supporto di memorizzazione del modello uniforme per i visti e specifichi le deroghe al medesimo;
- invita la Commissione a presentare la relativa proposta di modifica dell'Istruzione consolare comune,
- invita la Commissione, assistita dal Comitato creato a norma dell'articolo 6 del regolamento 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti, ad avviare quanto prima i lavori per lo sviluppo delle specifiche tecniche necessarie per l'attuazione di questa misura."

Il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentare entro la fine dell'anno una proposta sull'introduzione di identificatori biometrici nei passaporti.

Si ricorda che la Commissione era stata invitata a predisporre le due proposte in oggetto entro il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003. Le due proposte mirano soprattutto ad anticipare dal 2007 al 2005 la scadenza del termine per l'inserimento della fotografia e ad imporre agli Stati membri l'inserimento armonizzato di identificatori biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi per garantire l'interoperabilità.

Il Consiglio europeo di Bruxelles dell'ottobre 2003 ha esortato il Consiglio GAI a giungere entro il 2003 ad un accordo politico sulle due proposte.

DIRETTIVA SULLE "PROCEDURE D'ASILO"

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori sulla proposta di direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato ed ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire i suoi lavori sulla direttiva in vista di raggiungere un accordo sotto la Presidenza irlandese.

Il Commissario Vitorino ha inoltre informato il Consiglio in merito a una riunione di esperti sui paesi che potrebbero essere inseriti dal Consiglio in un elenco di paesi di origine sicuri.

L'obiettivo della proposta è stabilire negli Stati membri procedure equivalenti per l'esame delle domande d'asilo.

La Commissione ha presentato la proposta iniziale nell'ottobre 2000. Il Consiglio ha adottato le conclusioni nel dicembre 2001 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta modificata, che questa ha trasmesso nel giugno 2002.

L'Irlanda e il Regno Unito partecipano all'adozione della presente direttiva. La Danimarca non vi partecipa.

Si ricorda che nella sessione del 5 giugno 2003, il Consiglio ha raggiunto un accordo su alcune disposizioni della proposta modificata e ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di esaminare ulteriormente la direttiva al fine di pervenire ad un accordo in tempi brevi. Il 2 ottobre 2003, il Consiglio ha trattato la questione dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri. Ha invitato la Commissione a cercare di elaborare un primo elenco di paesi terzi sicuri. Il 6 novembre 2003, il Consiglio ha esaminato due punti riguardanti la designazione dei paesi sicuri.

DIRETTIVA SULL'"ATTRIBUZIONE"

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori concernenti la proposta recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Il Consiglio ha invitato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a proseguire l'esame della direttiva in vista di raggiungere un accordo durante la Presidenza irlandese.

Scopo della proposta è creare un quadro per un regime di protezione internazionale basato sugli obblighi internazionali e comunitari in vigore e sulle prassi attualmente applicate dagli Stati membri, che comprenda due categorie complementari di protezione: lo "status di rifugiato" e la "protezione sussidiaria". La proposta contiene disposizioni relative ai diritti e alle prestazioni minime a favore dei beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

L'Irlanda e il Regno Unito partecipano all'adozione di questa direttiva mentre la Danimarca non partecipa.

INGRESSO NELL'UE DELLE PERSONE BISOGNOSE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La Presidenza ha informato il Consiglio sui risultati del seminario "Per garantire alle persone bisognose di protezione internazionale un ingresso nell'UE caratterizzato da maggiore ordine e controllo" (Roma, 13-14 ottobre 2003).

Si ricorda che il Consiglio europeo di Salonicco (conclusione 26) ha invitato la Commissione "ad esplorare tutti i parametri che consentono di garantire alle persone bisognose di protezione internazionale un ingresso nell'UE caratterizzato da maggior ordine e controllo, e ad esaminare le modalità e i mezzi diretti a potenziare la capacità di protezione delle regioni d'origine per presentare al Consiglio, anteriormente al giugno 2004, una relazione generale in cui si suggeriscono le misure da adottare, comprese le ripercussioni giuridiche".

Per facilitare il processo di redazione della relazione da parte della Commissione, il succitato seminario si è incentrato sui possibili vantaggi e svantaggi correlati all'adozione, a livello dell'UE, di una procedura d'ingresso protetto e/o di un programma di reinsediamento come strumenti complementari nell'ambito di un regime di protezione internazionale.

I partecipanti hanno riconosciuto che le procedure d'ingresso protetto e i programmi di reinsediamento, elaborati a livello dell'UE, potrebbero essere elementi facenti parte di un approccio complessivo alle problematiche connesse ai temi dell'asilo e dell'immigrazione che si caratterizzi per la condivisione degli oneri e delle responsabilità con le regioni di origine. Gli altri elementi costitutivi di un tale approccio sono il rafforzamento delle capacità di offrire protezione da parte delle regioni di origine, l'accesso a canali legali d'immigrazione, nonché una efficace politica di rimpatrio e misure contro l'immigrazione illegale.

CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO AI FINI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Il Consiglio ha preso atto dello stato di avanzamento dei lavori riguardanti la proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

Il progetto di direttiva intende determinare le condizioni d'ingresso e di soggiorno negli Stati membri che si applicano ai cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. Intende inoltre definire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano "esercitare nel territorio degli Stati membri attività di lavoro subordinato o autonomo".

Esso stabilisce norme generali in base alle quali il documento detto "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" è rilasciato solo se il richiedente soddisfa le disposizioni della direttiva.

Vengono illustrati dettagli relativi alla procedura di presentazione delle domande ed al loro contenuto. Il progetto di direttiva prevede inoltre la necessità di dimostrare che il posto di lavoro offerto in questione non può essere occupato da altre persone appartenenti a categorie privilegiate, quali i cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi che abbiano già pieno accesso al mercato nazionale del lavoro.

Occorre inoltre dimostrare che c'è una carenza nel mercato del lavoro per quel settore e vengono illustrati vari metodi per dimostrarlo.

Il progetto di direttiva contiene inoltre norme speciali relative a categorie specifiche, quali i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori in trasferimento interno.

INCONTRO DELLA TASK FORCE DEI CAPI DELLE POLIZIE

Il Consiglio ha preso atto delle conclusioni della Presidenza riguardanti l'8° incontro della task force dei capi delle polizie degli Stati membri dell'UE, tenutosi il 6 e 7 ottobre a Roma.

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti degli Stati membri, degli Stati aderenti e degli Stati candidati. Hanno inoltre partecipato i rappresentanti della Commissione europea e del Segretariato generale del Consiglio, il Direttore dell'Europol, il Presidente dell'Eurojust, il Presidente del Consiglio di amministrazione della CEPOL. Il secondo giorno della riunione, i partecipanti includevano il Segretario generale dell'Interpol. La Norvegia ha partecipato in qualità di osservatore.

La sessione di lavoro si è incentrata sulle seguenti questioni: il follow-up del Consiglio informale GAI, tenutosi a Roma il 12 e 13 settembre, il rafforzamento della task force dei capi delle polizie, il rafforzamento dell'Europol, le attività dell'Europol, la preparazione delle Olimpiadi del 2004 e l'utilizzazione dei servizi incaricati dell'applicazione della legge nelle missioni di polizia civile all'estero.

**RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA NEL
SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:

"IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RAMMENTANDO gli eventi e le situazioni eccezionali verificatisi di recente, in particolare i grandi incendi di foreste avvenuti nell'estate del 2003 in numerosi Stati membri, nonché il loro tragico bilancio in vite umane - anche tra i vigili del fuoco e i membri delle squadre di soccorso e dei servizi forestali - nonché i danni causati alla salute, all'ambiente, alle infrastrutture e ai beni;
2. CONSIDERANDO la risoluzione del Parlamento europeo, del 4 settembre 2003, sulle conseguenze della canicola estiva, che contiene importanti elementi pertinenti alla protezione civile;
3. ELOGIA la dedizione dei volontari e dei vigili del fuoco coinvolti nelle missioni di lotta e di reazione agli incendi di foreste, altre catastrofi e altri incidenti gravi;
4. SI RALLEGRA delle manifestazioni senza precedenti di concreta solidarietà tra gli Stati membri nel corso dell'estate del 2003, ad esempio mediante l'invio di mezzi sia aerei sia terrestri, che ha dato luogo al più grande numero di interventi di assistenza reciproca mai effettuati nella Comunità;
5. RITIENE che tale solidarietà sia conforme ai risultati della Convenzione europea per quanto attiene all'introduzione nel progetto di trattato costituzionale di disposizioni in materia di protezione civile;
6. PRENDE ATTO dell'impatto positivo della decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitario a favore della protezione civile¹ sulla cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, che ha tra l'altro reso disponibili sedi per una cooperazione ancor più stretta ed articolata tra gli Stati membri e la Commissione;
7. RICONOSCE il positivo contributo del meccanismo comunitario per la protezione civile istituito ai sensi della decisione 2001/792/CE, Euratom² del Consiglio e, in particolare, del Centro di informazione e monitoraggio della Commissione anch'esso istituito ai sensi di detta decisione;
8. ACCOGLIE CON FAVORE gli sforzi compiuti dalla Commissione per realizzare i compiti imposti dal meccanismo comunitario e migliorare le capacità del Centro di informazione e monitoraggio nel far fronte ad emergenze di portata eccezionale;

¹ Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, GU L 327 del 21. 12. 1999, pag. 53.

² Decisione del Consiglio 2001/792/CE, Euratom del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

9. SI COMPIACE che la Commissione abbia annunciato che esaminerà, nel quadro degli strumenti esistenti, le sue attuali capacità di reazione alle catastrofi e agli incidenti naturali e tecnologici e PRENDE ATTO che la stessa proporrà, se del caso, nuovi strumenti;
10. INVITA la Commissione a presentare nei tempi più brevi proposte appropriate, atte a consentire gli sviluppi di cui al punto 9 e a informare tempestivamente il Consiglio in merito alla forma e al calendario delle stesse;
11. SI COMPIACE dell'intenzione della Commissione di consentire nel frattempo al Centro di informazione e monitoraggio di svolgere un ruolo di sostegno dinamico e proattivo allo scopo di facilitare il coordinamento degli Stati membri in eventuali emergenze o minacce future e a tal fine:
 - di identificare i fabbisogni e di esaminare modalità e mezzi atti a dotarlo delle necessarie e adeguate risorse;
 - di proseguire gli sforzi volti a migliorare ulteriormente il funzionamento del Centro di informazione e monitoraggio e ad eliminare le difficoltà di gestione, nonché a modificarne se necessario le procedure; e
12. INVITA inoltre la Commissione a presentare il più presto possibile l'annunciata comunicazione su un approccio comune in materia di prevenzione dei rischi."

Il meccanismo in materia di protezione civile è stato istituito in virtù della decisione 2001/792. Esso offre una rete di comunicazione, banche dati capacità di protezione civile negli Stati membri che possono essere mobilitate, un Centro di informazione e monitoraggio (MIC) e, come opzione, gruppi di valutazione/coordinamento che possono assistere gli Stati membri o i paesi terzi nella gestione di una catastrofe. Entro il 1° gennaio 2005, la Commissione deve valutare l'attuazione della decisione e presentare tutte le proposte di modifica.

Il programma d'azione in materia di protezione civile prevede scambi di informazioni, contatti di formazione per migliorare gli approcci comuni alla prevenzione e gestione delle catastrofi e aumentare la sensibilizzazione del pubblico.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato istituito nel novembre del 2002 a seguito delle inondazioni in Europa dell'estate del 2002 ed è volto a dare sostegno soprattutto alle popolazioni colpite principalmente da una catastrofe naturale con un danno di più di 3 miliardi di EUR o dello 0,6% del reddito nazionale lordo, per contribuire ad un rapido ritorno a condizioni di vita normali. L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002, grazie a un meccanismo di flessibilità permette di mobilitare stanziamenti del fondo di solidarietà dell'Unione europea superiori a quelli iscritti nelle prospettive finanziarie, senza però eccedere il massimale annuo di 1 miliardo di EUR.

VARIE– *Mandato d'arresto europeo*

Il Consiglio ha preso atto, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 2 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, dello stato di recepimento della decisione quadro nel diritto dei 15 Stati membri e degli Stati aderenti.

Tutti gli Stati membri hanno dichiarato di essere pronti o quasi pronti ad attuare la decisione quadro entro l'inizio del gennaio 2004.

Gli Stati aderenti hanno dichiarato che saranno pronti entro maggio del 2004, data della loro adesione all'UE.

– *Dialogo interconfessionale*

I Ministri degli interni e/o della giustizia hanno preso nota dei risultati della conferenza sul dialogo interconfessionale organizzata a Roma il 30 e 31 ottobre 2003 dalla Presidenza.

Sulla base delle conclusioni della suddetta conferenza, i Ministri sono pervenuti ad un ampio consenso in merito a una dichiarazione sul dialogo interconfessionale e la coesione sociale. Due delegazioni hanno sollevato riserve, in attesa di ulteriori consultazioni in merito al documento.

Le stesse hanno deciso di deferire la suddetta dichiarazione ai pertinenti organi, in vista di pervenire quanto prima ad un accordo definitivo.

A MARGINE DEL CONSIGLIO– ***COMITATO MISTO***

A margine del Consiglio, il Comitato misto a livello ministeriale (UE + Islanda e Norvegia) si è riunito nel contesto degli accordi di Schengen sotto la presidenza del Sig. Björn BJARNASON, Ministro della giustizia e degli affari ecclesiastici dell'Islanda.

– ***Agenzia per le frontiere esterne***

Il Comitato misto è pervenuto ad un generale consenso in merito alle conclusioni del Consiglio sull'Agencia per le frontiere esterne (cfr. pag. 12).

– ***Modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno***

Il Comitato misto a è pervenuto ad un'impostazione generale in merito al testo delle proposte che modificano i regolamenti che istituiscono un modello uniforme per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

Esso ha inoltre approvato le conclusioni del Consiglio (cfr. pag. 16).

– ***Programma di misure per la lotta all'immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime***

Il Comitato misto è pervenuto ad un'impostazione generale in merito a detto programma (cfr. pag. 15).

– ***RIUNIONE DEI MINISTRI GAI DELL'UE CON I BALCANI OCCIDENTALI -
conclusioni comuni***

"Noi, ministri della giustizia e degli affari interni degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti e candidati, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di Serbia e Montenegro e la Commissione europea ci siamo riuniti a Bruxelles, il 28 novembre 2003, alla presenza del Rappresentante speciale aggiunto del Segretario generale delle Nazioni Unite in Kosovo, dell'Alto Rappresentante aggiunto per la Bosnia-Erzegovina, del Coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale e del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Direttore dell'Europol e del Presidente dell'Eurojust, per discutere di questioni inerenti alla giustizia e agli affari interni e, in particolare, della criminalità organizzata nei Balcani occidentali e del suo impatto sull'Unione europea, allo scopo di vagliare le misure necessarie a contrastare questo fenomeno nonché di migliorare la cooperazione in materia di migrazione e gestione delle frontiere. Abbiamo convenuto che la realizzazione della prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali si farà più vicina grazie ad ulteriori progressi da essi compiuti nel settore della giustizia e degli affari interni.

L'"Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali – Verso l'integrazione europea", approvata al Vertice di Salonicco il 21 giugno 2003, ha riaffermato che il processo di stabilizzazione e associazione (PSA) fornisce il quadro in cui situare la cooperazione tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali per la durata del loro cammino verso la futura adesione.

Abbiamo accolto con favore l'intenso dibattito tenutosi lo scorso anno su questioni quali la lotta alla criminalità organizzata e la gestione delle frontiere nei Balcani occidentali. L'UE ha appoggiato le misure adottate fino ad ora nella regione e, nel contempo, ha esortato i paesi dei Balcani occidentali ad adoperarsi in modo efficace sul versante dell'attuazione al fine di conseguire risultati pratici. Questi paesi devono ora compiere progressi tempestivi e i loro sforzi saranno valutati nella prossima riunione ministeriale, nonché dalla Commissione mediante i suoi meccanismi di controllo nel quadro del PSA. Per trarre vantaggio dalle sinergie l'UE ha sottolineato quanto sia importante il coordinamento tra i vari strumenti messi in campo dall'UE, tra i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito della loro cooperazione regionale e tra tutti i diversi attori nella regione, ad ogni livello.

Per immettere in una prospettiva chiara i lavori futuri e dare slancio ai progressi la riunione ministeriale ha messo in evidenza i temi seguenti di cui si terrà altresì conto nella preparazione dei partenariati europei, richiesti dal Consiglio europeo, e che la Commissione presenterà con le prossime relazioni annuali sul PSA.

Lotta alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali

La criminalità organizzata e la corruzione sono un ostacolo per la stabilità democratica, per istituzioni sane e affidabili, per lo stato di diritto e per lo sviluppo economico nei Balcani occidentali. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla lotta contro tutte le forme di traffico, soprattutto la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e armi, nonché il contrabbando di merci.

Nella conferenza di Londra del 25 novembre 2002, dedicata alla lotta contro la criminalità organizzata nell'Europa sudorientale, i paesi della regione si sono impegnati a compiere una serie di azioni prioritarie. Il 22 aprile 2003, a Salonicco, la troika ministeriale GAI ha preso atto dei progressi compiuti nell'attuazione di tali azioni. Analogamente, le conclusioni della conferenza ministeriale del 21-22 maggio 2003 sulle "Rotte della droga dall'Asia centrale verso l'Europa" ("Patto di Parigi"), così come il piano d'azione in materia di droga tra l'UE, i paesi dei Balcani occidentali e i paesi candidati, adottato il 6 giugno 2003, confermano l'impegno della comunità internazionale a promuovere strategie coordinate nella lotta al traffico di droga con il sostegno dell'UNODC. Quando, al Vertice di Salonicco del 21 giugno 2003, i paesi dei Balcani occidentali hanno documentato i risultati conseguiti nel contrasto della criminalità organizzata, hanno altresì convenuto di attuare ulteriori misure specifiche orientate all'azione nell'immediato futuro e a più lungo termine.

In questo contesto, l'UE ha salutato con favore la presentazione da parte di ognuno dei paesi dei Balcani occidentali di queste misure specifiche di lotta contro la criminalità organizzata. Ha osservato che le misure sono corredate di una strategia di attuazione che comprende criteri, calendari e individuazione delle risorse necessarie. È responsabilità di ogni paese dei Balcani occidentali attuare efficacemente queste misure. La strategia di attuazione li orienterà nei loro sforzi e, nel contempo, aiuterà l'UE e la comunità internazionale a orientare la loro assistenza là dove è necessaria. Iniziative regionali potrebbero sostenere l'attuazione di queste misure.

L'UE ha salutato con favore il fatto che due delle misure adottate da tutti i paesi dei Balcani occidentali sono priorità regionali riguardanti la conclusione dei memorandum d'intesa quale base per la cooperazione regionale fra unità d'informazione finanziaria nella lotta contro il riciclaggio dei capitali e per lo sviluppo della cooperazione regionale fra procuratori, basata su norme e pratiche UE.

La credibilità della lotta contro la criminalità organizzata dipenderà ora dall'attuazione di queste azioni concrete entro il calendario stabilito. I paesi dei Balcani occidentali sono pienamente impegnati in questo compito. Nella nostra prossima riunione valuteremo i progressi realizzati. Nel contempo, la Commissione sarà pronta a svolgere attività di consulenza e sorveglianza nell'ambito del PSA.

Miglioramento dell'applicazione della legge e della cooperazione giudiziaria

Per assicurare il permanente arricchimento reciproco fra strumenti nonché la coerenza della lotta contro la criminalità organizzata è necessaria una cooperazione più stretta delle diverse componenti delle attività dell'UE (creazione di istituzioni, PESC/PESD e strumenti del terzo pilastro) che miri a risultati pratici ed operativi nella regione.

L'UE ritiene che la prima riunione degli ufficiali di collegamento degli Stati membri dell'UE nei Balcani occidentali, con la partecipazione dell'Europol e della Commissione, che si è tenuta a Roma il 6-7 novembre 2003, abbia costituito un importante contributo per migliorare la cooperazione di polizia e in materia di applicazione della legge. L'UE ha proposto che siffatte riunioni, laddove opportuno, proseguano durante le future presidenze. L'UE ha incoraggiato i paesi dei Balcani occidentali a cooperare strettamente con gli ufficiali distaccati nei loro paesi.

L'UE ha sollecitato l'Europol e i paesi dei Balcani occidentali a negoziare e concludere al più presto singoli accordi di cooperazione. Ciò esige la rapida adozione da parte dei paesi dei Balcani occidentali di adeguate legislazioni in materia di protezione dei dati. Sulla base di questi accordi, l'Europol sarà in grado di sostenere gli sforzi degli Stati membri nella regione. L'Europol dovrebbe sviluppare valutazioni della minaccia in materia di criminalità organizzata nei Balcani, già elaborate nel contesto del rapporto sulla criminalità organizzata. Queste valutazioni della minaccia dovrebbero basarsi, fra le altre fonti di informazioni, sulle informazioni fornite dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri e eventualmente essere seguite da squadre investigative comuni. L'Europol dovrebbe anche essere autorizzata a scambiare informazioni con le missioni di polizia dell'UE, stabilite o avviate dall'Unione europea nella regione.

L'UE si impegna pienamente ad assistere i paesi della regione nel rafforzamento dello stato di diritto e della sicurezza dei loro cittadini.

Successivamente al buon avvio della missione di polizia dell'UE in Bosnia-Erzegovina nel gennaio di quest'anno, nel corso dell'anno l'UE si impegnerà in un'ulteriore missione di polizia nell'ex repubblica jugoslava di Macedonia ("Proxima"). Queste missioni integreranno inoltre le azioni avviate nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione. La missione di polizia PAMECA, finanziata nell'ambito del programma CARDS, sta fornendo una valida assistenza alla ristrutturazione dei servizi di applicazione della legge in Albania. L'UE ha preso atto con soddisfazione che gli Stati membri, basandosi sulle conoscenze della CEPOL e con l'Associazione delle accademie di polizia europee (AEPC), stanno sviluppando proposte per formare le forze di polizia nei Balcani occidentali, e incoraggia il contributo attivo dei paesi della regione. Salutiamo con favore l'iniziativa correlata della Rete di formazione sulla criminalità organizzata (OCTN) quale seguito concreto della conferenza di Londra.

Abbiamo convenuto sul fatto che la cooperazione giudiziaria dovrebbe svolgere un ruolo sempre più importante nel quadro generale delle relazioni fra l'Unione europea e i Balcani occidentali.

La capacità operativa delle autorità giudiziarie dovrebbe essere sviluppata assieme alla capacità delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. La cooperazione regionale fra autorità incaricate dell'applicazione della legge e autorità giudiziarie dovrebbe essere rafforzata attraverso una varietà di modelli operativi e iniziative ad hoc, e i meccanismi di finanziamento esistenti dovrebbero essere utilizzati per migliorare la professionalità dei giudici e dei procuratori. L'Eurojust è invitato a esaminare lo sviluppo graduale della sua cooperazione con i paesi della regione, tenendo pienamente conto delle capacità e dei risultati individuali conseguiti.

L'UE dovrebbe continuare ad esaminare la possibilità di orientare la sua assistenza più direttamente verso il rafforzamento della capacità operativa da parte delle autorità giudiziarie e delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, di combattere la criminalità organizzata, prevedendo anche, se necessario, l'istituzione di unità specializzate, uffici centralizzati di investigazione ed autorità centrali di cooperazione giudiziaria. Le unità centralizzate preposte all'applicazione della legge nel settore della criminalità organizzata dovrebbero inoltre essere responsabili in materia di intelligence e contatti internazionali, per esempio con l'Europol e l'Eurojust. Nel fissare le priorità dell'UE a tale riguardo dovrebbe essere utilizzata l'esperienza dell'EUPM e della missione Proxima.

Abbiamo preso atto della dichiarazione di Sarajevo del 27 ottobre 2003 dei Ministri della giustizia e dei rappresentanti degli Stati dell'Europa sudorientale riguardante l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Ribadiamo che una piena cooperazione con l'ICTY, in particolare per quanto riguarda il trasferimento all'Aia di tutte le persone incriminate e il pieno accesso ai documenti ed ai testimoni, è essenziale per un ulteriore avvicinamento all'UE.

Cooperazione in materia di immigrazione e di gestione delle frontiere

È essenziale una gestione razionale ed efficiente delle frontiere che contribuisca fra l'altro, alla lotta contro la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale nonché all'alto livello di sicurezza interna ai quali i cittadini hanno diritto. L'obiettivo è di istituire servizi di frontiera professionali che cooperino in modo ottimale a livello nazionale, regionale ed europeo, assicurando nel contempo la protezione internazionale dei richiedenti asilo.

Il Vertice di Salonicco ha accolto con favore i risultati della conferenza regionale di Ohrid sulla gestione e la sicurezza delle frontiere svoltasi il 22 maggio 2003 e in particolare la piattaforma comune per una gestione integrata delle frontiere sotto gli auspici delle autorità civili, conformemente alle norme europee. Nella conferenza ciascun paese della regione ha elaborato un elenco di obiettivi da attuare a breve termine, se possibile entro la fine del 2004. La NATO, l'OSCE, l'UE e il Patto di stabilità hanno convenuto di sostenere questo processo di attuazione. Il 5 novembre 2003 si è svolta a Belgrado la prima riunione intesa ad esaminare i progressi compiuti dai paesi interessati, dalla quale è emerso che devono essere compiuti ulteriori sforzi, in particolare da parte di alcuni paesi della regione. Per questo motivo l'UE ha accolto con favore le misure concrete e le strategie particolareggiate di attuazione contenenti criteri e termini, presentate dai singoli paesi dei Balcani occidentali allo scopo di ottenere risultati. Ha incoraggiato le iniziative regionali intese a migliorare la cooperazione nella lotta contro l'immigrazione illegale.

L'UE ha sottolineato l'importanza di un approccio coordinato per migliorare la gestione e la sicurezza delle frontiere nella regione dei Balcani occidentali, approccio che deve essere adottato all'interno del processo di stabilizzazione e associazione. La prossima riunione ministeriale valuterà i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure convenute da ciascun paese.

Un programma di misure per il contrasto dell'immigrazione clandestina attraverso le frontiere marittime dell'Unione europea dovrebbe essere adottato entro la fine del 2003. Il programma raccomanda misure operative per il controllo delle coste che rivestono interesse per i paesi dei Balcani occidentali.

È stata inoltre ricordata la necessità per i paesi dei Balcani occidentali di attuare le misure necessarie per migliorare la sicurezza degli aeroporti.

L'UE ha ricordato che è stato raggiunto un accordo politico in sede di Consiglio su un regolamento relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione che ne stabilisce il quadro giuridico e organizzativo. La rete dovrebbe cooperare, a tempo debito, nel contesto più ampio dei funzionari di collegamento incaricati dell'applicazione della legge distaccati nella regione e con le autorità della regione.

Si rammenta che gli Stati membri dell'UE e i paesi PSA sono tenuti, su richiesta e senza ulteriori formalità, a riammettere qualsiasi loro cittadino illegalmente presente sul territorio di uno Stato membro dell'UE o di un paese PSA.

L'UE ha accolto con favore la conclusione del negoziato di un accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Albania. L'UE ha nuovamente incoraggiato i paesi PSA a concludere accordi di riammissione tra di loro e con paesi terzi.

Abbiamo preso atto dei lavori finora compiuti sul seguito da dare alla dichiarazione di Sarajevo del 28 marzo 2001 e alla riunione di alti funzionari dell'amministrazione svoltasi a Belgrado il 30 novembre 2001 riguardante la cooperazione in materia di asilo e di immigrazione.

Attenti ai flussi migratori e di rifugiati irregolari che derivano da divergenze nelle politiche in materia di ingresso, abbiamo convenuto di cooperare strettamente nell'ambito dei pertinenti programmi in materia di asilo e migrazione, intesi, fra l'altro, a promuovere la cooperazione regionale nel settore previsto dal PSA.”

PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Competenza giurisdizionale in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

In seguito all'accordo politico del 3 ottobre 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, (*doc. 12513/03*). Tale regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1347/2000, che è pertanto abrogato.

In conformità dei protocolli, rispettivamente, del Regno Unito e dell'Irlanda, nonché della Danimarca, allegati ai trattati, l'Irlanda e il Regno Unito hanno annunciato la loro intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del suddetto regolamento, mentre la Danimarca non partecipa all'adozione dello stesso e non è vincolata o soggetta all'applicazione dello stesso.

Droga - risoluzioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato la risoluzione del Consiglio sull'importanza del ruolo della famiglia nella prevenzione dell'uso delle sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti (*10948/5/03*), la risoluzione del consiglio relativa al distacco di funzionari di collegamento con particolare esperienza nel settore delle droghe in Albania (*11051/6/03*), e la risoluzione relativa al contrasto dell'uso di sostanze psicoattive correlato agli incidenti stradali (*11143/4/03*).

Nuove droghe sintetiche

Il Consiglio adottato una decisione relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche (*13545/03*). Gli Stati membri adottano, in conformità delle loro diritto nazionale, le misure necessarie al fine di sottoporre tali nuove droghe sintetiche a misure di controllo e a sanzioni penali, come previsto ai sensi delle loro diritto interno, nell'osservanza degli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite e del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare

In Consiglio ha adottato una decisione che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione (*14303/03*).

Il protocollo che modifica la convenzione di Parigi è particolarmente rilevante alla luce degli interessi della Comunità e dei suoi Stati membri, poiché accresce le compensazioni per i danni provocati da incidenti nucleari.

Il Consiglio è inoltre pervenuto ad un accordo in merito al testo del progetto di decisione che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi sopra menzionata a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o ad aderirvi (14305/03). La proposta sarà trasmessa al Parlamento europeo per parere conforme.

Per quanto riguarda le suddette decisioni, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione delle stesse. La Danimarca, in conformità del protocollo sulla sua posizione allegato ai trattati, non prende parte all'adozione e non è vincolata né soggetta all'applicazione di dette misure. Dato che l'Austria, l'Irlanda e il Lussemburgo non sono parti della convenzione di Parigi e non hanno intenzione di diventarlo, detti tre Stati non partecipano all'applicazione delle decisioni sopra citate.

Lotta contro la criminalità organizzata

Il Consiglio ha adottato una raccomandazione sul miglioramento dei metodi di prevenzione e di indagine operativa nella lotta contro la criminalità organizzata connessa con la tratta di esseri umani. (15028/03). In particolare, il Consiglio raccomanda agli Stati membri

- di prevedere adeguate strategie di prevenzione tese a ridurre le opportunità che facilitino le attività della criminalità organizzata nella tratta di esseri umani, finalizzata a qualsiasi forma di sfruttamento, anche sessuale,
- di adottare misure per il miglioramento dell'efficacia dell'azione degli organismi incaricati dell'applicazione della legge nel contrasto delle organizzazioni e delle reti impegnate nella tratta.

Allargamento - attuazione delle disposizioni dell'Ue da parte degli Stati aderenti

Il Consiglio ha approvato una valutazione effettuata da uno dei suoi gruppi di lavoro in merito all'attuazione delle disposizioni dell'UE in materia di giustizia e affari interni da parte degli Stati aderenti.

SCHENGEN

Bilanci SISNET

Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il bilancio per il 2004 (12722/03) nonché il bilancio rettificativo 2003 per il SISNET (12721/03). Inoltre, in seguito a una revisione dei conti per il 2002 dello help-desk della rete Sirene fase II e del SISNET da parte della Corte dei conti, hanno dato scarico, rispettivamente, al Segretario Generale e al Segretario Generale Aggiunto per quanto concerne l'esecuzione del bilancio 2002.

"Help Desk Server " / rete Sirene fase II

Gli Stati membri interessati, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di abrogare

- la decisione 1999/322/CE del Consiglio che autorizza il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'Help Desk Server dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II nonché a gestire tali contratti (12137/03), nonché
- la decisione 1999/323/CE del Consiglio che istituisce il relativo regolamento finanziario (12138/03).

Per ragioni operative non è infatti più necessario che il Segretariato generale del Consiglio svolga queste mansioni.

Valutazione di Schengen

Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen, il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori sul seguito da dare alle raccomandazioni rivolte ai paesi del BENELUX e alle conclusioni adottate sulla valutazione dell'applicazione dell'acquis da parte del Portogallo.

EUROPOL

Accordo Europol/Colombia

Il Consiglio ha autorizzato il direttore dell'Europol a concludere il progetto di accordo tra Europol e Colombia (12825/03). Il presente accordo mira ad intensificare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, per il tramite dell'Europol, e la Colombia nella prevenzione, individuazione, soppressione e investigazione di forme gravi di criminalità internazionale, in particolare mediante lo scambio di informazioni strategiche e tecniche. Il presente accordo non autorizza la trasmissione di dati concernenti persone identificate o identificabili.

Convenzione Europol*

Il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica detta convenzione (13650/03 + 13649/03 ADD 1).

Cooperazione bilaterale e frontiere terrestri comuni - Conclusioni del Consiglio

Il Consiglio ha adottato le conclusioni per l'adozione di modalità di cooperazione bilaterale nel campo dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri comuni tra alcuni Stati membri dell'Unione europea dopo l'allargamento (15013/03).

RELAZIONI ESTERNE

Balcani occidentali

Il Consiglio ha adottato il regolamento che modifica il regolamento 1080/2000 relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo e all'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina.

Il nuovo regolamento istituisce un quadro giuridico per l'assistenza finanziaria dell'UE al patto di stabilità per l'Europa sudorientale e per la nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità.

Aiuto alimentare - Revisione della convenzione del 1999

Il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare in nome della Comunità europea la revisione della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.

Nel negoziato per la revisione di tali disposizioni la Commissione cercherà di far sì che la convenzione contribuisca alla sicurezza alimentare mondiale, in linea con le politiche comunitarie in tema di aiuto alimentare e sicurezza alimentare.

PESD

Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (EUPOL "Proxima")

Il Consiglio ha autorizzato il Segretario generale/Alto Rappresentante ad assistere la Presidenza nell'apertura di negoziati con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) per concludere un accordo tra l'UE e la FYROM sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (PROXIMA) nella FYROM.

Si ricorda che il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (operazione "Proxima") (GU L 249 del 1° ottobre 2003 pag. 66).

POLITICA DI SVILUPPO

Centro per lo sviluppo delle imprese - regolamento finanziario e statuto

Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nel Comitato degli Ambasciatori ACP-CE in merito al regolamento finanziario e allo statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese. Ha deciso di trasmettere i testi al Comitato degli Ambasciatori ACP-CE per approvazione.

NORME DI SICUREZZA

Programma di ispezione dell'UE per il 2004

Il Consiglio ha approvato il programma d'ispezione dell'UE per il 2004 predisposto dal Servizio sicurezza del Segretariato generale del Consiglio in base alle linee direttrici convenute dal Comitato per la sicurezza del Consiglio in virtù delle norme di sicurezza.

Paesi terzi - procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

Il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati con Bulgaria, Romania, Islanda, Norvegia, Turchia, Canada, Federazione russa, Ucraina, Stati Uniti d'America, Bosnia-Erzegovina e ex Repubblica jugoslava di Macedonia. su un accordo riguardante le procedure per lo scambio di informazioni classificate. Ha altresì approvato un progetto di modello di accordo in merito.

PESCA

Accordo di pesca tra la CE e la Costa d'Avorio

- Il Consiglio ha adottato all'unanimità la decisione concernente la proroga provvisoria dell'accordo di pesca tra la CE e la Costa d'Avorio dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 (13950/03). L'accordo fissa le possibilità di pesca al largo della Costa d'Avorio per le Comunità europee, segnatamente ripartendo le domande di licenza a pescherecci francesi, spagnoli e portoghesi per la pesca del tonno. La contropartita finanziaria annuale della Comunità è uguale a quella attuale, pari a 957 500 EUR ai sensi del protocollo vigente.